



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0005603-14/06/2018-SC\_SIC-R14-P

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente  
del Comune di  
CAPO D'ORLANDO (ME)

Al Sindaco del Comune di  
CAPO D'ORLANDO (ME)

All'Organo di revisione del Comune di  
CAPO D'ORLANDO (ME)

PEC: [protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it)

Oggetto: Adunanza 3 MAGGIO 2018.  
- Trasmissione Deliberazione n. 147/2018/PRSP.

Si trasmette copia della deliberazione n. 147/2018/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 3 MAGGIO 2018.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  
[sicilia.controllo@corteconticert.it](mailto:sicilia.controllo@corteconticert.it)

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 3 maggio 2018, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Ignazio Tozzo	- Consigliere - relatore
Gioacchino Alessandro	- Primo Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: "Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali";



per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, comi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016";

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Capo d'Orlando sul rendiconto 2015 e 2016 e del bilancio di previsione 2016/2018, pervenute a questa Sezione, tramite SIQUEL;

viste le osservazioni formulate con nota prot. n. 72269180 del 17 aprile 2018 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 167/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Capo d'Orlando prot. n. 11917 del 30 aprile 2018, recante prot. CdC n. 003989 di pari data;

udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo;

considerato che il Comune di Capo d'Orlando, seppur regolarmente convocato, non ha partecipato all'adunanza.

\*\*\*\*\*

Si premette che l'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, in forza del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è l'esame dei contenuti della relazione sul rendiconto, la cui redazione e trasmissione sono previste, per legge, da parte dell'Organo di revisione dell'ente.

\*\*\*\*\*

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore, dopo una disamina delle relazioni pervenute sul rendiconto 2015 e 2016 e del bilancio di previsione 2016/2018, ha formulato una serie di osservazioni, evidenziando molteplici profili di criticità.

Al riguardo veniva trasmessa una memoria da parte dell'Ente, con nota prot. n. 11917 del 30 aprile 2018, contenente deduzioni in ordine alle osservazioni mosse.

Di seguito si riassumono i profili di criticità posti a base dell'odierno deferimento:

I. Dalla disamina delle modalità di determinazione del risultato di amministrazione del riaccertamento straordinario dei residui risulta:

- la mancata determinazione del FCDE;
- l'assenza di accantonamenti per indennità di fine mandato, per spese legali e contenzioso;
- l'omesso accantonamento delle quote per anticipazioni di liquidità Cassa DD.PP., di cui l'Ente ha beneficiato per euro 6.634.845,32, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 35/2013, nonché ai sensi dell'art.32 del d.l. 66/2014 per euro 5.045.604,99.



Le problematiche di cui ai punti precedenti hanno palese refluenza sulla corretta quantificazione dell'importo del maggiore disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui, che già presenta un disavanzo di euro 555.447,02, da ripianare in quote annuali secondo un piano di rientro in 15 rate a partire dal bilancio di previsione 2016, come da delibera di C.C. n. 33 del 26/11/2015, che si reputa quindi sottostimato.

Si evidenzia ancora che, malgrado sia stato richiesto l'invio dei dati del consuntivo 2015 al SIRTEL, la compilazione risulta parziale e soltanto relativa ai totali dei prospetti, senza valorizzare le voci che determinano tali risultati.

*L'Amministrazione deduce che in sede di determinazione del risultato di amministrazione sono state accantonate somme pari ad euro 323.013,38, di cui 157.779,38 a titolo di FCDE, euro 150.000,00 per spese legali ed euro 15.234,00 quale fondo per fine mandato del sindaco.*

*Per quanto attiene la mancata acquisizione dei dati al SIRTEL, fa presente di aver trasmesso i relativi dati, ma alcuni quadri risultavano errati e, nonostante le segnalazioni alla software house, il problema tecnico non è stato risolto.*

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione si riferiscono alla composizione del rendiconto 2015, mentre la criticità sollevata riguardava la corretta determinazione del risultato di amministrazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui, determinando quindi una non coerente quantificazione del disavanzo di amministrazione in assenza degli accantonamenti previsti. Si ritiene pertanto necessario che il Comune, seppur tardivamente, in sede di approvazione del rendiconto 2017, tenga conto della non adeguata valorizzazione del predetto risultato di amministrazione e operi le opportune rielaborazioni, dando carico all'Organo di revisione di vigilare sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione.

Si invita inoltre l'Ente a superare le difficoltà tecniche che hanno impedito la corretta implementazione dei dati al sistema SIRTEL, rendendo non agevole la verifica sul rendiconto 2015 per la mancata acquisizione di numerosi elementi cognitivi.

2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2015 (delibera n. 49 del 24 novembre 2016), del bilancio di previsione 2016 (delibera di C.C. n. 32 del 16/09/2016), nonché nell'approvazione del rendiconto 2016 (delibera di C.C. n. 34 del 7 novembre 2017) rispetto ai termini fissati dal TUEL.

*Il Comune riferisce che i ritardi nell'approvazione dei documenti contabili sono ascrivibili prioritariamente a problematiche legate al software di gestione finanziaria, cui deve aggiungersi, per l'esercizio finanziario 2016, lo svolgimento delle elezioni amministrative, che ha determinato un rallentamento nell'espletamento dei relativi adempimenti.*

La Sezione rammenta la perentorietà dei tempi normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili, rassegnando, peraltro, che la tardiva adozione comporta anche uno slittamento dei tempi in cui viene operato il controllo da parte di questa Corte, rendendo meno efficaci e poco tempestive le eventuali misure correttive da adottare per il riequilibrio della gestione finanziaria e di bilancio. Né possono costituire causa di giustificazione i disservizi legati alla gestione del software, che impongono l'adozione di misure organizzative adeguate, volte a superare le anomalie informatiche reiteratamente manifestatesi.

3. il mancato rispetto dei seguenti parametri previsti dal D.M. 18/2/2013 sia per l'esercizio 2015 che per l'esercizio 2016:
- parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I° e III°, superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I° e III° con una percentuale del 61,14% per il 2015 e del 63,77 per il 2016;
  - parametro 3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I° e al titolo III°, provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I° e III° con una percentuale del 79,21 % e del 139,29 per il 2016;
  - parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I° superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente con una percentuale 53,52% per il 2015 e del 81,42 per il 2016;
  - parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti con una percentuale del 31 % per il 2015 e del 40,34 per il 2016.

In memoria viene ammesso il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale, indicati nell'atto di deferimento, non potendo quindi che confermarsi la sussistenza dei descritti profili di criticità, che delineano un quadro di crescente sofferenza finanziaria per le casse comunali e una



inefficace *governance* sull'attività di effettiva acquisizione delle entrate da parte delle strutture a ciò deputate.

4. un disavanzo della gestione di competenza pari ad euro 553.349,71 per il 2015.

Non essendo state fornite deduzioni al riguardo, non può che confermarsi la fondatezza del rilievo mosso.

5. in merito agli equilibri di bilancio e ai flussi e risultati di cassa:

- il sistematico e crescente ricorso all'anticipazione di tesoreria in continuità con gli esercizi precedenti, indicativo di una rilevante crisi di cassa: l'importo complessivamente concesso per il 2015, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, ammonta ad euro 7.695.054,28, di cui una quota pari ad euro 5.739.759,04 rimasta inestinta a fine esercizio (con un incremento rispetto all'esercizio precedente il cui valore ammontava ad euro 1.572.077,93), mentre per il 2016 il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio risulta pari ad euro 7.115.147,47, in aumento considerevole rispetto all'esercizio 2015;
- fondi vincolati da ricostituire al 31.12.2016 pari ad euro 485.117,96.

*L'Ente espone che il continuo ricorso alle anticipazioni è stato determinato principalmente dalla riduzione dei trasferimenti statali e dall'istituzione del fondo di solidarietà comunale, introdotto nel 2013 che, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità verso quelli con minori risorse finanziarie, ha determinato un prelievo forzoso dalle casse comunali, dal 2013 al 2015, per un importo di euro 4.467.981,98, generando un meccanismo foriero di uno squilibrio finanziario crescente.*

Il Collegio conferma la sussistenza delle delineate criticità, che impongono l'adozione di efficaci misure in materia di riscossione delle entrate e di lotta all'evasione tributaria. Sotto tale profilo, non sembrano registrarsi iniziative di rilievo da parte degli Organi comunali, con la conseguenza che, in assenza di una reale capacità propulsiva nel settore della riscossione delle entrate, occorre che vengano contratte le spese, non potendo surrettiziamente farsi riferimento costante alla liquidità assicurata dalle anticipazioni di tesoreria, la cui funzione è di fronteggiare solo tensioni di cassa limitate a brevi e circoscritti lassi temporali. Il ricorso crescente e continuo alle anticipazioni delinea un quadro di squilibrio strutturale di cassa, che deve essere ricondotto gradatamente a profili di utilizzo fisiologico. Né pare conducente limitarsi da parte dell'Ente a

giustificare tale situazione di crescente squilibrio finanziario con la oggettiva riduzione dei trasferimenti statali e l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, in quanto non può non tenersi conto nella programmazione delle entrate e delle spese del quadro normativo vigente e dei mutati flussi di trasferimento, riconducendo quindi le attività e i servizi resi nell'ambito del perimetro consentito dalle risorse finanziarie disponibili.

6. dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2015, atteso che il prospetto di cui al punto I.2.1 del questionario riporta un risultato di amministrazione pari a euro 503.993,98, con una parte disponibile di euro 30.980,60, evidenziandosi tuttavia:
- la sottostima (euro 157.779,38) del FCDE per il 2015, in considerazione della mole dei residui relativi al titolo I° pari ad euro 15.102.675,08 e al titolo III° pari ad euro 7.282.405,24;
  - in riferimento alle passività potenziali da contenzioso, l'impossibilità di valutare la congruità dell'accantonamento al fondo (euro 150.000 per il 2015 e euro 300.000 per il 2016) in assenza di dati relativi al contenzioso e ai pagamenti, cui l'Ente sarebbe obbligato sulla base di sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, non essendo stati forniti elementi circa l'effettuazione della ricognizione prevista dal principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al punto 5.2 lettera h;
  - una probabile sottostima del fondo anticipazioni di liquidità;
  - il mancato accantonamento al fondo società partecipate.

*Il Comune specifica di non aver inserito nella composizione del FCDE le entrate riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, che asserisce seguano un meccanismo di accertamento che esclude l'esistenza di residui attivi (Imu, Tari, addizionale Irpef).*

*Per quanto attiene la congruità del fondo contenzioso, riferisce che sia stato determinato sulla scorta delle pre notule dei legali.*

*Nulla viene dedotto in ordine alla rilevata sottostima del fondo anticipazioni liquidità, mentre per le società partecipate viene genericamente dichiarato che la situazione debitoria e creditoria è costantemente tenuta sotto controllo e non presenta condizioni tali da creare pregiudizio agli equilibri di bilancio.*

Il Collegio conferma la fondatezza dei rilievi mossi, non reputando legittima la mancata inclusione nella composizione del FCDE di rilevanti voci di entrata che, al di là dei meccanismi di autoliquidazione, soffrono di significative difficoltà di riscossione, come testimoniato dalla



modesta percentuale di riscossione rispetto all'ammontare dei residui attivi, che impongono quindi i conseguenti accantonamenti prudenziali al predetto Fondo. E' di tutta evidenza che, in assenza di detti accantonamenti, da quantificare in relazione alle percentuali di mancata riscossione di ciascuna tipologia di entrata, risulta non veritiero il risultato di amministrazione determinato al 31.12.2015 per la oggettiva inadeguatezza degli accantonamenti al FCDE.

Anche la quantificazione del fondo contenzioso appare assai approssimativa, considerato che non risulta operata una ricognizione del contenzioso pendente, né risulta sia stata effettuata una reale stima dei rischi di soccombenza per ciascuna controversia, come invece prescritto dalle disposizioni contabili vigenti.

Per quanto infine concerne la congruità del fondo anticipazioni di liquidità, non vengono forniti elementi cognitivi, come assai generiche risultano le dichiarazioni relative alla tenuta del controllo dei conti con le società partecipate, non supportate da idonea documentazione probatoria.

Alla luce di quanto preso in esame, si invita l'Organo di revisione ad una attenta e puntuale vigilanza in sede di approvazione del prossimo consuntivo, affinché la determinazione del risultato di amministrazione costituisca frutto di attenta ponderazione e tenga conto dell'applicazione dei principi introdotti dalla contabilità armonizzata, verificando la congruità delle risorse accantonate. Poiché l'assenza dei predetti accantonamenti tende ad avere un'incidenza negativa diretta sul risultato di amministrazione, falsandone il risultato, si invita parallelamente l'Ente ad una attenta rivisitazione dello stesso, adottando una metodologia di elaborazione conforme alle disposizioni disciplinanti la materia.

7. la scarsa attività di riscossione relativa alle somme accertate a seguito dell'attività di recupero per evasione tributaria.

*Il Comune si limita a riferire che la scarsa attività di riscossione legata al recupero per evasione tributaria è dipesa dalle oggettive difficoltà che si riscontrano nelle procedure vigenti per il recupero, che non garantiscono tempi brevi e certi.*

Nel dichiarare fondato anche tale profilo di criticità, occorre rammentare che per procedere ad un'efficace azione di recupero dell'evasione tributaria, occorre porre in essere stringenti iniziative volte dapprima a far emergere le sacche di evasione, anche mediante l'effettuazione di controlli incrociati, e, successivamente, ad avviare le conseguenti azioni di recupero, anche di natura coattiva. Dalla documentazione in atti nulla di tutto questo risulta che il Comune abbia

realizzato, nonostante si registrino squilibri finanziari crescenti, che imporrebbero un coordinamento di iniziative volte a potenziare il fronte delle entrate.

8. in merito ai residui, si segnala che la ricognizione annuale dei residui al 31 dicembre 2015 ha consentito di individuare crediti insussistenti per euro 20.928.455,71, debiti insussistenti per euro 24.421.857,28 e debiti da reimputare per euro 4.861.491,93. Si evidenzia, inoltre, nel 2016 la bassissima incidenza delle riscossioni sui residui al 31/12/2015 relativi a Imu, pari al 2,8 per cento, Tarsu Tia e Tari, pari al 5,1 per cento, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, pari al 5,9 per cento, ai fitti attivi e canoni patrimoniali, pari al 5,9 per cento.

*Il Comune, nel confermare la bassa incidenza delle riscossioni rispetto ai residui attivi, specifica che sono state attivate le procedure di riscossione coattiva ammesse dalla legge, che non permettono una riscossione in tempi brevi.*

*Relativamente ai fitti e canoni patrimoniali, riferisce che trattasi di mancati pagamenti da parte dello Stato per il fitto della caserma dei carabinieri e di mancato pagamento dei canoni di alloggi popolari da parte di persone indigenti, nei confronti delle quali risulta difficile procedere alla relativa riscossione.*

Con riferimento alle deduzioni fornite dall'Ente, che acclarano la sussistenza del profilo di criticità delineato, si fa rinvio alle argomentazioni sin qui dispiegate circa la necessità di una *governance* risoluta in materia di realizzazione effettiva delle entrate, anche avviando azioni di tutela verso altre amministrazioni pubbliche inadempienti.

9. l'Ente non ha adottato misure organizzative, ex art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del TUEL.

*L'Amministrazione evidenzia che la carenza strutturale dei fondi in cui versano le casse comunali, a causa della riduzione dei trasferimenti statali e regionali, rende assai difficoltoso disciplinare misure organizzative atte a garantire il pagamento tempestivo delle somme dovute.*



Ancora una volta viene confermata la fondatezza del rilievo mosso, evidenziando che l'adozione di misure organizzative per garantire efficacemente i pagamenti attiene al profilo procedimentale del funzionamento degli uffici comunali, risultando quindi condizionata solo nella materiale erogazione dei pagamenti dalla carenza di liquidità, senza che per questo debbano anche generarsi inefficienze nei processi organizzativi interni, che attengono alle altre fasi istruttorie.

10. per gli esercizi considerati la mancata sottoscrizione, da parte degli Organi di revisione delle partecipate, della effettuata conciliazione dei rapporti creditor/debitori e l'incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate.

*Il Comune espone di avere partecipazioni in società istituite in ragione di specifiche leggi regionali, quali la SSR Messina Provincia, società consortile spa, che gestisce le funzioni di gestione integrata dei rifiuti, nonché la SOGEPAT, avente ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale di Messina, ai sensi della L. n. 662/96, relativamente alle quali dichiara che la situazione finanziaria è costantemente tenuta sotto controllo e non presenta condizioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.*

Nel confermare il profilo di criticità sopra descritto, discendente da precisi obblighi normativi, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr. delibere n. 228/2014/PRSP e n. 61/2015/PRSP), questa Sezione rammenta che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati. In presenza di mancata conciliazione delle partite contabili si realizza dunque un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di misure correttive, generando altresì un ostacolo che si frappone alla futura redazione del bilancio consolidato. Da ciò discende la violazione da parte del Comune delle disposizioni di cui all'art.11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori da allegare al rendiconto, ricomprende "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi Organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente assume senza indugio, e comunque

non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". La mera dichiarazione di operare un costante controllo dei rapporti debitori e creditori con le società partecipate resa dall'Ente non è quindi sufficiente a derogare a quanto previsto dalle norme soprarichiamate.

\*\*\*\*\*

Alla luce della disamina sin qui operata, il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.


L'art.148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria

L'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari (Legale rappresentante, Giunta, responsabili degli uffici, Organo di revisione, etc.) mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Dalla verifica effettuata sui rendiconti 2015 e 2016 è emerso che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 138/2016/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2014, a seguito della quale l'Ente ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24 ottobre 2016, che ha disposto misure che solo in parte rispondevano alle osservazioni formulate e che, in ogni caso, non hanno prodotto effetti significativi.



In conclusione, la Sezione accerta il permanere di numerose, rilevanti irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, sono foriere di risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, mettendo a rischio gli equilibri di bilancio e inaspando le tensioni in termini di cassa, con il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e il permanere di irrisolte difficoltà di riscossione delle entrate.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, garantendo gli accantonamenti prudenziali necessari in riferimento alle passività potenziali, a quantificare correttamente il FCDE, includendo tutte le voci di entrata per quali si registrano difficoltà di esazione e operando gli accantonamenti in percentuale congrua: Occorre che vengano parallelamente adeguati i programmi di spesa alla reale capacità di riscossione delle entrate anche mediante il potenziamento dell'utilizzo di strumenti coattivi, assicurando così gradatamente il tempestivo pagamento delle obbligazioni e riducendo il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, accerta, relativamente ai rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Capo d'Orlando, la sussistenza delle irregolarità contabili e dei profili di criticità esaminati nella parte motiva per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da adottare dall'Organo consiliare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, ai fini della relativa verifica.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente - oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Capo d'Orlando.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 3 maggio 2018.

L'ESTENSORE

(Ignazio Tozzo)

Depositata in segreteria il

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA

*Boris Rasura*



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

*Maurizio Graffeo*